

COMUNE DI MARCHENO

Verbale n.9

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto dott. Alessandro Beretta, Revisore dei Conti del Comune di Marcheno:

• **premesso che** l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

• **richiamati** - l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

- l'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che testualmente recita: «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.....»;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360»;

- Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

- Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio «*pay as you through*» e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti:

- Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

Rilevato che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Marcheno ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato;



• **Preso atto che** il Piano Finanziario per il periodo 2024/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Marcheno e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 527, della Legge n.205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2025 di Euro 566.358,00 di cui parte variabile pari ad Euro 327.740,00 e parte fissa pari ad Euro 238.618,99, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2025 è pari ad Euro 561.238,00, di cui parte fissa Euro 238.618,00 e parte variabile Euro 322.665,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 pari ad Euro 5.075,00;

;

• **vista la proposta** di Delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto "Determinazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) . Anno 2025" con cui si propone:

- di determinare per l'anno 2025 le tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" anno 2025 contenute nell'allegato B)

- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento in due rate, con possibilità di pagamento unico, in date da definire

• **Visti i pareri** favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di Delibera avente ad oggetto "Determinazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2025.

Marcheno 18.4.2025

Il Revisore

Dott. Alessandro Beretta